



# **COMUNE DI FARA GERA D'ADDA**

Provincia di Bergamo

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2021**

## INDICE

Articolo	pagina
Art.1 - Campo di applicazione	3
Art.2 - Finalità e Obiettivi	3
Art.3 - Principi generali	3
Art.4 - Oggetto del regolamento	4
Art.5 - Forma di gestione	4
Art.6 - Definizioni	4
Art.7 - Classificazione dei Rifiuti	7
Art.8 - Rifiuti cimiteriali	8
Art.9 - Attività di competenza del Comune	9
Art.10 - Ordinanze contingibili e provvedimenti	9
Art.11 - Valorizzazione delle iniziative promosse delle Associazioni di volontariato	9
Art.12 - Informazione	9
Art.13 - Attività di competenza del Gestore del servizio	10
Art.14 - Forme di gestione sovracomunale	12
Art.15 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi	12
Art.16 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)	12
Art.17 - Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti	13
Art.18 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	14
Art.19 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato	17
Art.20 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico	17
Art.21 - Trasporto, prima pesatura e trattamento dei rifiuti	17
Art.22 - Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche	18
Art.23 - Implementazione del modello omogeneo regionale	18
Art.24 - Raccolta porta a porta di carta e cartone	18
Art.25 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica	18
Art.26 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro ed in metallo	18
Art.27 - Raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo	19
Art.28 - Raccolta porta a porta della frazione umida	19
Art.29 - Altre raccolte	19
Art.30 - Centro di Raccolta Comunale, modalità di gestione e funzionamento	21
Art.31 - Centro Comunale di Raccolta	22
Art. 32 - Caratteristiche, modalità di gestione ed accesso	23
Art.33 - Autocompostaggio	26
Art.34 - Ecofeste	26
Art.35 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento	28
Art.36 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	28
Art.37 - Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto	29
Art.38 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private	29
Art.39 - Attività di volantinaggio	29
Art.40 - Contenitori di materiale pubblicitario	30
Art.41 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri	30
Art.42 - Pulizia di aree occupate da cantieri	30
Art.43 - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico	31
Art.44- Obblighi di chi conduce animali domestici	31
Art.45 - Divieti	31
Art.46 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento	32
Art.47 - Verifiche e controlli	32
Art.48 - Regime sanzionatorio	32
Art.49 - Entrata in vigore e abrogazioni	34
Art.50 - Clausola di adeguamento	34
Allegato 1 - Rifiuti urbani ed utenze produttive di rifiuti urbani	35
Allegato 2 - Zone in cui viene ripartito il territorio comunale ai fini della raccolta dei rifiuti – elenco delle vie	36
Allegato 3 - Collocazione dei contenitori per la raccolta di pile, farmaci e indumenti sul territorio comunale	39
Allegato 4 - Schede raccolte porta a porta: rifiuti ammessi e vietati	40

## **TITOLO 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art.1 - Campo di applicazione**

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152+s.m.i. (così come modificato dal DPR 116/2020), nel seguito denominato anche Testo Unico Ambientale, della Legge Regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26+s.m.i., del Programma Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n.1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato PRGR, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
2. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto per l'avvio al recupero o allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente trattamento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.
3. Esso disciplina altresì la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, prevedendo forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
  - a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
  - b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché all'applicazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3, all'interno del territorio comunale di Fara Gera d'Adda.
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento Comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, per quanto applicabili.

#### **Art.2 - Finalità e Obiettivi**

1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR (Programma Regionale di gestione dei rifiuti) rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per un rilevante numero di frazioni differenziate.
2. In Regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto Gestore dei servizi di igiene urbana, promuove ed attiva le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia ed alla prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

#### **Art.3 - Principi generali**

1. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è disciplinata dal presente Regolamento ed è condotta:
  - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;
  - b. in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
  - c. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, una efficace protezione della salute degli organismi viventi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio;

- d. garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.
2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

#### **Art.4 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina:
  - a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante la definizione e la delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
  - b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero di materia dagli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a recupero energetico o smaltimento;
  - c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
  - d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti da imballaggio primario/secondario in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento;
  - f. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini gettacarte stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
  - g. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico e la disciplina delle Ecofeste;
  - h. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

#### **Art.5 - Forma di gestione**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

#### **Art.6 - Definizioni**

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs.152/2006, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti, nella versione attualmente vigente (in caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate):
  - a. Centro di Raccolta (CdR): area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008+smi.
  - b. Centro di Raccolta Mobile (CdRM): automezzo appositamente attrezzato per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni.
  - c. Centro del riutilizzo: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni

- di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come “preparazione per il riutilizzo”; la gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso; nel caso il gestore volesse o avesse l’obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso.
- d. Composter: contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza.
- e. Conferimento (Modalità di): le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto.
- f. Cernita preliminare: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione.
- g. Eco-Calendario: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
- le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
  - le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di rifiuti urbani ed assimilati.
- h. Ecofeste: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni recuperabili.
- i. Rifiuto urbano residuo: rifiuto risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa.
- j. Frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati che può essere avviata al compostaggio e/o ad un trattamento anaerobico.
- k. Gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.
- l. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci (dalle materie prime ai prodotti finiti), a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
- m. Imballaggio primario o imballaggio per la vendita: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore.
- n. Imballaggio secondario o imballaggio multiplo: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.
- o. Imballaggio terziario o imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
- p. Punto di raccolta: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'Eco-Calendario.
- q. Raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero.

- r. Raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero.
  - s. Spazzamento stradale: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve.
  - t. Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti.
  - u. Utenti del servizio: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto urbano ed assimilato; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (locali adibiti ad uso di civile abitazione) e le Utenze Non Domestiche (aree e locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche).
  - v. Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri.
  - w. Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.
2. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:
- a. Rifiuto urbano residuo: rifiuti di cui all'art. 7, lett. J) del presente regolamento;
  - b. Frazione umida: rifiuti di cui all'art. 7, lett. k) del presente regolamento.
  - c. Rifiuti Ingombranti: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati alla dismissione, quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito del rifiuto urbano residuo.
  - d. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): i rifiuti individuati ai sensi della lettera e) art.4 del D.Lgs. 49/2014; tra gli altri sono considerati RAEE i frigoriferi e i condizionatori d'aria, surgelatori, congelatori, televisori e monitor, computer e tutte le relative periferiche, lavatrici ed asciugatrici, lavastoviglie, forni elettrici, sorgenti luminose e lampade, pannelli fotovoltaici, giocattoli, piccoli elettrodomestici ed utensili.
  - e. Frazione Vegetale: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali.
  - f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati.
  - g. Rifiuti Urbani Pericolosi: sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur prodotti da utenze domestiche, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani non pericolosi. Rientrano, a titolo non esaustivo, tra i rifiuti urbani pericolosi i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori, vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi".
  - h. Frazione differenziata - carta e cartone: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak.
  - i. Frazione differenziata - imballaggi in vetro e in metallo: è la frazione conferita in modo differenziato costituita da bottiglie, vasetti, flaconi, barattoli in vetro e lattine, scatole, barattoli, tappi di bottiglie in metallo.

- j. Frazione differenziata - imballaggi in plastica: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri.
  - k. Frazione differenziata - pannoloni e pannolini: è la frazione conferita in modo separato dai rifiuti urbani residui al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto.
  - l. Altri rifiuti: altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti, scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonché eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.
3. Oltre ai rifiuti di cui al comma precedente, ai sensi del presente Regolamento debbono intendersi come Rifiuti Urbani Esterni i rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

### **Art.7 - Classificazione dei Rifiuti**

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie definite dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati:
  - a. secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
  - b. secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

#### **Sono rifiuti urbani:**

- a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs.152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al D.Lgs.152/2006; i citati allegati L-quater ed L-quinquies sono riportati all'Allegato 1 al presente Regolamento;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d, e.

#### **Sono rifiuti speciali:**

- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
- c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);

- e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) D.Lgs 152/2006 (rifiuti urbani, di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento);
- g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs.152/2006 (rifiuti urbani);
- i. i veicoli fuori uso.

**Sono rifiuti pericolosi** quelli che presentano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del Testo Unico Ambientale.

### **Art.8 - Rifiuti cimiteriali**

1. Sono ex lege rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
  - a. ordinaria attività cimiteriale;
  - b. esumazioni ed estumulazioni.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
  - fiori secchi;
  - corone funebri;
  - carta;
  - ceri e lumini;
  - materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
  - materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.
3. Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:
  - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa;
  - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
6. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, laddove tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.
7. Tali imballaggi devono essere di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recare la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
9. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse (ad esempio zinco, piombo).
10. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

### **Art.9 - Attività di competenza del Comune**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione del recupero energetico e dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto al recupero energetico ed allo smaltimento, ai sensi della normativa vigente. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso una o più Società affidatarie del servizio, di seguito denominato Gestore del servizio, identificate secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore del servizio e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

### **Art.10 - Ordinanze contingibili e provvedimenti**

1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
  - a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
  - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
  - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
  - d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico; nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del Soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
  - e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

### **Art.11 - Valorizzazione delle iniziative promosse delle Associazioni di volontariato**

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Le stesse possono:
  - promuovere iniziative;
  - partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal gestore del servizio; finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
3. Non è consentito alle associazioni di cui al comma 1 procedere all'attivazione sul territorio comunale di attività di gestione dei rifiuti urbani per le quali sia previsto il possesso delle iscrizioni di cui all'art.212 del D.Lgs.152/2006 (eccetto iscrizione alla categoria 2-ter Albo Nazionale Gestori Ambientali).

### **Art.12 - Informazione**

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, il Comune, in sinergia col Gestore del servizio, è tenuto, con le modalità più appropriate a:
  - a. pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;

- b. realizzare campagne di informazione per i cittadini, in particolare per quanto riguarda i temi inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e la loro raccolta differenziata;
  - c. istituire un servizio di supporto per le utenze, a mezzo di idoneo numero telefonico gratuito, sito internet ed indirizzo di posta elettronica;
  - d. divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza annuale.
2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.
  3. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà lo stato del circuito di gestione dei rifiuti urbani, mediante il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi individuati in sede di Piano Finanziario.
  4. Il Consiglio Comunale è informato annualmente sullo stato di attuazione dei servizi erogati, sui problemi emersi, sulle soluzioni adottate e percorribili.

### **Art.13 - Attività di competenza del Gestore del servizio**

1. Sono di competenza del Gestore del servizio le seguenti attività:
  - a. servizio di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti urbani, con le modalità previste dal contratto di servizio;
  - b. gestione e controllo del Centro di Raccolta comunale/sovracomunale, nel rispetto della normativa applicabile;
  - c. servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico nel caso in cui il Comune abbia previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e conferimento al trattamento dei rifiuti;
  - d. servizio di raccolta, trasporto e avvio a trattamento dei rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;
  - e. servizio di prelievo, trasporto a trattamento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
  - f. verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio; laddove richiesto dal Comune, gli operatori addetti al servizio di raccolta porta a porta non effettueranno lo svuotamento/la raccolta dei contenitori/sacchi contenenti rifiuti conferiti in modo non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento, come meglio precisato nei successivi articoli;
  - g. informazione dell'utenza sulle modalità di svolgimento del servizio, in sinergia con il Comune;
  - h. gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.
2. Il Gestore del servizio assicura, per quanto di propria competenza, che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla normativa vigente.
3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore del servizio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
4. Il Gestore del servizio prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.
5. Il Gestore del servizio provvede alla redazione della bozza, con riguardo alle date di raccolta, dell'Eco-Calendario annuale indicante tutte le informazioni (eventualmente multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.

6. Al Gestore del servizio è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.
7. Il Gestore del servizio è tenuto a supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani ed Assimilati, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.
8. Il Gestore del servizio, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali ed in particolare di quelle che maggiormente determinano la resa quantitativa e qualitativa della raccolta differenziata. Si esclude invece l'applicazione di penali direttamente connesse al mancato raggiungimento di specifiche soglie di raccolta differenziata.

## **TITOLO 2**

### **NORME PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI**

#### **Art.14 - Forme di gestione sovracomunale**

1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali, previo assenso espresso del Comune di Fara Gera d'Adda.
2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, il Gestore del servizio dovrà obbligatoriamente mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire correttamente i pesi ai diversi Comuni serviti contestualmente.
3. Il Gestore del servizio, fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, non può mescolare i rifiuti urbani raccolti sul territorio comunale di Fara Gera d'Adda con quelli raccolti in altro Comune.

#### **Art.15 - Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi**

1. Sul territorio del Comune di Fara Gera d'Adda è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Il Comune di Fara Gera d'Adda stabilisce di adottare il sistema domiciliare per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ai fini di conseguire gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e dal PRGR vigente.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.
4. Il territorio del Comune viene ricompreso in una unica zona di raccolta come da elenco delle vie riportato nell'Allegato 2 al presente Regolamento e come indicato annualmente nell'Eco-Calendarario.
5. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
6. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo adibito alla raccolta, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di rifiuti al più vicino punto della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
7. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dall'Ufficio Tecnico Comunale e/o dal Gestore del servizio.
9. Ai fini del presente Regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, le campane, i bidoni carrellati e non, i mastelli a rendere, i sacchi a perdere, i cassoni scarrabili, i roll, le cassapallet, le cisternette e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione destinati al circuito di gestione comunale.

#### **Art.16 - Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)**

1. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani sono tenuti al loro conferimento al circuito di raccolta secondo le modalità e le tempistiche previste dal Comune nel presente Regolamento.
2. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, siano essi non pericolosi o pericolosi, o di sostanze escluse dal campo di applicazione della norma in materia di gestione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i relativi flussi dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e trattamento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, nel pieno rispetto della vigente normativa.

3. Per motivi di sicurezza, di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi dedicati al servizio porta a porta devono essere esposti la sera precedente la raccolta dopo le ore 21.00 ed entro le ore 6.00 del giorno del ritiro e fino a raccolta/svuotamento avvenuti. È fatto obbligo all'utente di ritirare al più presto possibile i contenitori svuotati dal servizio di raccolta e comunque entro le ore 19.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio. Analogamente, debbono essere ritirati tempestivamente i contenitori ed i sacchi non svuotati/ritirati dal servizio di raccolta in quanto contenenti rifiuti non conformi alle modalità di conferimento previste dal presente Regolamento.
4. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
5. È vietato conferire rifiuti di qualsiasi natura al circuito di gestione comunale a:
  - persone fisiche non aventi residenza o dimora nel Comune di Fara Gera d'Adda,
  - persone giuridiche non aventi sede legale nel comune di Fara Gera d'Adda.
 Tale divieto non si applica ai rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del Comune di Fara Gera d'Adda da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali e che vengano conferiti nei cestini gettacarte stradali.
6. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarte stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte da utenze domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
7. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (imballaggi, bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
8. È vietato per chiunque effettuare qualsiasi forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al circuito di gestione comunale (servizi porta a porta, Centro di Raccolta Comunale, contenitori stradali, cestini gettacarte stradali). Tale divieto non si applica esclusivamente ai soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Comune.
9. È vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere dismesse e chiuse a cura dei proprietari.
10. È vietata ogni forma di combustione di qualsiasi tipo di rifiuto sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi (comunque non classificabili come rifiuti ai sensi della normativa vigente), devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
11. Ogni utente è sempre tenuto ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti ai servizi di gestione dei rifiuti urbani.
12. In caso di inadempienza al divieto di cui al comma 4, allorché sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs.152/2006.

#### **Art.17 - Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti**

1. I contenitori sono:
  - a. pubblici, se collocati dal Comune o dal Gestore del servizio su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico, previo parere del Servizio di Polizia Locale;
  - b. assegnati all'utenza (in forma singola o collettiva), collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
    - a rendere;
    - a perdere.
2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di presentazione di denuncia di

attivazione alla singola Utenza) e, per le Utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità effettivamente riscontrate.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori pubblici è in carico al Gestore del servizio. La manutenzione ordinaria (quali, ad esempio, il lavaggio e la pulizia), dei contenitori a rendere assegnati agli Utenti, è in capo a questi ultimi.
4. Gli eventuali contenitori a perdere (tipo sacchi) sono resi disponibili all'Utenza annualmente, come da apposita comunicazione effettuata dal Comune. Il Comune può altresì disporre che determinati contenitori a perdere destinati alla raccolta/conferimento di specifiche frazioni di rifiuto (es. imballaggi in plastica) vengano procurati direttamente dalle Utenze.
5. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti, ai sensi del presente Regolamento, per ogni specifica tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.
6. Nel caso in cui i contenitori pubblici vengano accidentalmente rotti o risultino non più funzionali all'uso, il Gestore del servizio provvederà al loro ripristino o alla loro sostituzione.
7. Nel caso di rottura e/o deterioramento dei contenitori a rendere assegnati all'utenza, essi verranno sostituiti a cura del Comune, con le modalità eventualmente previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI e comunque a pagamento.
8. Tutti i contenitori di cui al presente articolo devono essere mantenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
9. I contenitori assegnati all'Utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
10. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
11. Nei casi in cui l'Utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
12. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p.
13. Tutti i contenitori a rendere assegnati all'Utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti, anche conformemente alle disposizioni in merito eventualmente previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI. Per i contenitori con volumetria unitaria superiore ai 100 litri l'utente può chiedere il servizio di ritiro, a titolo oneroso, al Gestore del servizio oppure al Comune.

#### **Art.18 - Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti**

1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
  - a. per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore, di tipologia e del colore previsti dal presente Regolamento. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
  - b. per la raccolta della frazione organica devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.
  - c. i cartoni devono essere conferiti ben piegati in modo da ridurre al minimo l'ingombro.
  - d. per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso il Centro di Raccolta comunale o usufruendo del servizio di prelievo domiciliare a pagamento con prenotazione obbligatoria, laddove attivato; in tal caso il conferimento è effettuato con le modalità e nelle posizioni indicate dal Gestore del servizio e comunque sulla pubblica via.

- e. il conferimento di ogni frazione differenziata al servizio di raccolta porta a porta dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto; in particolare, viene fatto divieto di conferire aghi, lamette e rasoi privi dell'apposito involucro protettivo.
  - f. il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni carrellati, mastelli, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario, dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune.
  - g. la raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza al servizio porta a porta dovrà essere effettuata entro le 7 ore successive al termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.
  - h. eventuali contenitori a rendere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento e comunque entro le ore 19.00 del giorno in cui è stato effettuato il servizio di raccolta, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni.
  - i. è fatto divieto di conferire rifiuti al servizio di raccolta porta a porta in orario differente da quello stabilito.
  - j. il Gestore del servizio dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
  - k. al termine della vuotatura, gli operatori addetti alla raccolta devono collocare i contenitori a rendere, con la cura necessaria ad evitarne il danneggiamento, nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli aperti, sulla carreggiata stradale o posizionati in ordine sparso sui marciapiedi.
  - l. i titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
    - Consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
    - Collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio.
    - Comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
  - m. i rifiuti pericolosi (RUP) potranno essere consegnati presso il Centro di Raccolta Comunale e/o al servizio Centro di Raccolta Mobile (laddove il servizio sia stato attivato) dalle sole utenze domestiche; per il conferimento di pile e farmaci potranno essere utilizzati anche gli specifici contenitori dislocati nei punti elencati all'Allegato 3 del presente Regolamento;
  - n. gli olii alimentari usati potranno essere conferiti al Centro di Raccolta comunale dalle sole utenze domestiche; per le utenze non domestiche il Comune può istituire, tramite il Gestore del servizio, un apposito servizio di raccolta domiciliare, con adesione volontaria, da formalizzarsi tramite sottoscrizione di apposita convenzione.
  - o. altre tipologie di rifiuto, come in particolare sfalci e potature, legno, inerti, rottami metallici, vetro, cartucce per stampa elettronica, vernici, accumulatori, etc. nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite al Centro di Raccolta Comunale.
2. Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati al Titolo 3.
  3. Ogni contenitore assegnato all'utenza potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati relativi all'utenza assegnataria, al tipo di rifiuto contenuto ed alla volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.

4. Il servizio di raccolta porta a porta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore del servizio potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del/i conduttore/i solo se le aree stesse garantiscono mezzi adibiti al servizio di raccolta la possibilità di manovra e di accesso senza uso di chiavi/telecomandi.

### **TITOLO 3**

#### **RACCOLTA DELLE SINGOLE FRAZIONI**

##### **Art.19 - Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato**

1. Nell'Allegato 4 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato con il servizio porta a porta e per il rifiuto urbano residuo sono dettagliati le tipologie di materiale ammesse e non ammesse e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
2. Gli utenti sono obbligati a rispettare scrupolosamente le indicazioni previste dal suddetto allegato.
3. Dato atto della continua evoluzione della normativa di settore si stabilisce che il Responsabile del Servizio, con proprio atto, provvederà all'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1; le variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante Eco-Calendario o con altre opportune modalità, da stabilirsi in base alle esigenze contingenti.

##### **Art.20 - Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico**

1. I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a cura del Comune, anche tramite il soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico, presso il Centro di Raccolta Comunale, oppure direttamente presso centri di trattamento autorizzati fatto salvo quanto previsto dall'affidamento del servizio stesso per lo smaltimento dei rifiuti vegetali.
2. Laddove si verifichi il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al Centro di Raccolta Comunale, il Gestore del servizio dovrà porre particolare attenzione affinché i rifiuti vegetali siano trasportati agli idonei impianti di recupero con opportuna cadenza, tale da non impattare negativamente sulla capacità di ricezione del Centro di Raccolta stesso.

##### **Art.21 - Trasporto, prima pesatura e trattamento dei rifiuti**

1. Il Gestore del servizio di raccolta e trasporto deve essere iscritto alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), in classe dimensionale adeguata al bacino d'utenza complessivamente servito.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei autocarri, iscritti alla categoria 1 dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ed abilitati per i C.E.R. effettivamente oggetto del servizio di trasporto, le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e delle altre condizioni contrattualmente definite con il Comune di Fara Gera d'Adda.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono altresì conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).
4. Il Gestore del servizio provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.
5. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti autorizzati, a cura del Gestore del servizio, secondo i seguenti criteri:
  - a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia, tra i quali si annoverano anche quelli gestiti dai concessionari dei Consorzi di filiera, dai Sistemi Collettivi e degli altri Consorzi nazionali obbligatori;
  - b. il rifiuto urbano residuo, i rifiuti ingombranti, i rifiuti di provenienza cimiteriale, gli altri rifiuti non avviabili a recupero di materia, agli impianti di recupero energetico o smaltimento individuati ai sensi della vigente pianificazione regionale e provinciale.

## **Art.22 - Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche**

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonché per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti.

## **Art.23 - Implementazione del modello omogeneo regionale**

1. Le raccolte delle principali frazioni dei rifiuti urbani sono effettuate con modalità congruenti al Modello Omogeneo previsto al paragrafo 11.4.4 del vigente PRGR.
2. Gli articoli del presente Titolo indicano le modalità operative individuate per ciascuna frazione di rifiuto.

## **Art.24 - Raccolta porta a porta di carta e cartone**

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti di natura cellulosa.
2. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak, come dettagliato all'Allegato 4, vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago o in sacchi di carta o scatole di cartone; si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da lt 120/240/360 di colore bianco.
3. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nella mattinata di venerdì, con cadenza quindicinale, e comunque nei giorni indicati dall'eco-calendario annuale
4. La carta raccolta verrà conferita dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Comieco (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

## **Art.25 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica**

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in plastica.
2. I suddetti imballaggi, come dettagliato all'Allegato 4, vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, confezionati in sacchi in plastica chiusi di colore giallo traslucido da 120 litri; si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da lt 120/240/360 di colore giallo.
3. Gli imballaggi raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nella mattinata di venerdì, con cadenza quindicinale, e comunque nei giorni indicati dall'eco-calendario annuale
4. I rifiuti raccolti verranno conferiti dal Gestore del servizio a impianti di recupero autorizzati e convenzionati con Corepla o Coripet (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

## **Art.26 - Raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro ed in metallo**

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in vetro e metallo.
2. I suddetti rifiuti, come dettagliato all'Allegato 4, vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, a mezzo di contenitori rigidi (volume massimo 35 lt) reperiti a cura dell'utenza; si ammette altresì il conferimento mediante bidone carrellato da lt 120/240 di colore blu.
3. Gli imballaggi in vetro ed in metallo raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nella mattinata di martedì, con cadenza quindicinale, e comunque nei giorni indicati dall'eco-calendario annuale

4. Il rifiuto verrà conferito dal Gestore agli impianti di recupero autorizzati e convenzionati con il Coreve (Consorzio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06) o, in alternativa, a impianti di recupero in regime di libero mercato.

#### **Art.27 - Raccolta porta a porta del rifiuto urbano residuo**

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta del rifiuto urbano residuo. Esso, come dettagliato all'Allegato 4, si ottiene per differenza dopo aver effettuato tutte le separazioni delle altre frazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.
2. Il rifiuto urbano residuo viene raccolto a domicilio in bidoncini da 40/50 litri oppure in bidoni carrellati da 120/240/360 litri o in cassonetti da 1.100 litri, tutti di colore grigio e dotati di sistema di identificazione, che permette di associare in modo univoco il contenitore all'Utente. Ogni Utente deve pertanto obbligatoriamente utilizzare unicamente il contenitore o i contenitori di cui risulta essere assegnatario. I contenitori vengono forniti esclusivamente dal Comune.
3. I rifiuti raccolti con le modalità indicate nel presente articolo devono essere conferiti a cura del produttore a bordo strada nella mattinata di mercoledì, con cadenza settimanale, e comunque nei giorni indicati dall'eco-calendario annuale.
4. Su esplicita richiesta degli utenti aventi diritto verranno assegnati bidoncini da 40/50 litri di colore magenta per la raccolta dei presidi igienici. Tali contenitori saranno raccolti nella medesima giornata del rifiuto urbano residuo.
5. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di trattamento finale autorizzati.

#### **Art.28 - Raccolta porta a porta della frazione umida**

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata porta a porta della frazione umida.
2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida, come specificato all'allegato 4. Si ammette altresì il conferimento congiunto di modeste quantità di scarti vegetali non alimentari, purché di origine domestica (es. fiori recisi).
3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti delle utenze a mezzo di sacchetti biodegradabili e compostabili certificati posti in bidoncini o bidoni carrellati di colore verde. Il produttore conferisce la frazione umida al servizio di raccolta esponendo i suddetti bidoni con le seguenti cadenze:
  - a. dal 1 ottobre al 15 giugno la frequenza della raccolta sarà settimanale nella giornata di martedì o comunque nei giorni indicati dall'eco-calendario annuale;
  - b. dal 15 giugno al 15 settembre la frequenza della raccolta sarà bisettimanale con raccolta nei giorni di martedì e venerdì e comunque nei giorni indicati dall'eco-calendario annuale.
4. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio ad impianti di compostaggio autorizzati.

#### **Art.29 - Altre raccolte**

1. È istituito il servizio di raccolta differenziata di prossimità di pile esauste e farmaci scaduti.
2. I suddetti rifiuti vengono raccolti a mezzo di appositi contenitori stradali; essi devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, evitando tassativamente il loro spargimento al di fuori dei contenitori.
3. Il Gestore del servizio o il Comune effettuerà lo svuotamento dei contenitori con cadenza mensile o comunque atta ad evitarne la saturazione ed il successivo conferimento al Centro Comunale di Raccolta o, in alternativa, l'avvio diretto ad impianti di trattamento autorizzati.
4. Viene istituito il servizio di raccolta di indumenti e scarpe usati mediante contenitori stradali da svuotarsi a cura della ditta concessionaria che si occuperà del trasporto ai siti di valorizzazione o riuso.
5. L'Allegato 3 riporta il posizionamento dei contenitori sul territorio comunale.
6. Viene inoltre istituito, ad esclusivo servizio delle utenze domestiche e a pagamento, il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti. Il servizio viene erogato su espressa richiesta dell'utente. I rifiuti oggetto del servizio dovranno essere esposti a piano di carico dall'utente con

massimo 1 ora di anticipo rispetto all'orario concordato per il ritiro, senza causare pericolo o ingombro per pedoni, mezzi e animali domestici.

## TITOLO 4 CENTRO DI RACCOLTA

### **Art.30 - Centro di Raccolta Comunale, modalità di gestione e funzionamento**

1. Il Centro di Raccolta Comunale è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dal D.M. 8 aprile 2008 e smi. ed è destinata a stoccare, in vista dell'avvio a recupero/smaltimento, le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, delle utenze non domestiche, dal Comune, dal gestore del CdR nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il Comune, con propria deliberazione e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità di gestione e operatività del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il servizio, tra cui almeno quelle previste dagli obiettivi del vigente PRGR (par. 10.3.2.2) e non raccolte già a domicilio o con Centro di Raccolta Mobile, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia. Le disposizioni vigenti sono riportate nei seguenti articoli.
3. All'ingresso del Centro di Raccolta Comunale sono espone le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere.
4. È fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, salvo al personale espressamente autorizzato dal Gestore del CdR e dal Comune.
5. Il Centro di Raccolta Comunale viene custodito e presidiato dal Gestore del CdR, negli orari di apertura, al fine di:
  - a. evitare il conferimento dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
  - b. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
  - c. favorire quanto più possibile il conferimento differenziato delle varie frazioni, in funzione del loro avvio a recupero, minimizzando così il conferimento nel cassone dedicato ai rifiuti ingombranti.
  - d. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente.
  - e. sensibilizzare l'utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti.
  - f. aiutare ad immettere nei contenitori i rifiuti particolarmente voluminosi e/o pesanti, qualora l'utenza ne faccia espressa richiesta.
  - g. curare la pulizia del Centro di Raccolta ed in particolare delle aree circostanti ai contenitori ed ai cassoni, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni di sicurezza e di igiene.
6. Il Gestore del CdR dovrà inoltre:
  - a. compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.
  - b. redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a trattamento.
  - c. segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni violazione del Regolamento.
  - d. segnalare agli Uffici Comunali competenti ogni disfunzione rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi.
  - e. coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.
7. È fatto espresso divieto di:
  - a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente.
  - b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta.
  - c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta.
  - d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali.

- e. asportare ed effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito; l'asporto dei rifiuti è consentito al solo Gestore del CdR.
- f. occultare, all'interno di altri rifiuti o involucri, materiali non ammessi: il conferente è ritenuto responsabile del danno di inquinamento ambientale causato nella fattispecie anche se la natura inquinante del materiale conferito e/o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire al controllo visivo dell'incaricato alla sorveglianza.
- g. sostare nel Centro di Raccolta oltre il tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti.

### Art.31 - Centro Comunale di Raccolta

1. È istituito il servizio di raccolta per mezzo di apertura al pubblico di un Centro Comunale di Raccolta realizzato ai sensi del D.M. 08.04.2008, destinato a raccogliere e stoccare le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata
2. Presso il suddetto Centro di Raccolta le utenze domestiche possono conferire in modo differenziato i rifiuti elencati di seguito.

C.E.R.	DESCRIZIONE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone
15.01.02	Imballaggi di plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi in metallo
15.01.07	Imballaggi di vetro
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03
20.01.21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
20.01.25	Oli e grassi commestibili
20.01.26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25
15.01.10* 20.01.27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
20.01.32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31
20.01.33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
20.01.35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35
20.01.38	Legno
20.01.40	Metalli
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)
20.03.07	Rifiuti ingombranti

2. Presso il suddetto Centro di Raccolta le utenze non domestiche possono conferire in modo differenziato i rifiuti elencati di seguito.

C.E.R.	DESCRIZIONE
08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17
15.01.01	Imballaggi di carta e cartone
15.01.02	Imballaggi di plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi in metallo
20.01.38	Legno
20.01.40	Metalli
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)
20.03.07	Rifiuti ingombranti

4. Dato atto della continua evoluzione della normativa di settore si stabilisce che il Responsabile del Servizio, con proprio atto, provvederà all'aggiornamento delle frazioni di rifiuto conferibili presso il CdR di via Isola; le variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante Eco-Calendario o con altre opportune modalità, da stabilirsi in base alle esigenze contingenti.
5. Presso il Centro di Raccolta il Gestore del servizio potrà conferire, dietro esplicita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, le terre di spazzamento (C.E.R. 20.03.03) derivanti dal servizio effettuato sul territorio comunale.
6. I rifiuti inerti, intesi quali residui di piccole demolizioni di murature, pavimenti e rivestimenti **con esclusione di parti in cartongesso**, possono essere conferiti al Centro di Raccolta esclusivamente dalle utenze domestiche, con le modalità già indicate sopra. La quantità massima di conferimento giornaliero è stabilita in 300 kg, pari a dieci secchi e/o latte del tipo utilizzate dagli imbianchini, conferite IN PROPRIO dall'utenza domestica. Si ribadisce infatti che i residui inerti derivanti da interventi edilizi effettuati da impresa edile devono essere conferiti direttamente dall'impresa alle discariche autorizzate.

## **Art.32 – Caratteristiche, modalità di gestione ed accesso**

### **A. Caratteristiche generali**

1. La gestione del Centro di Raccolta deve essere effettuata da soggetti iscritti alla categoria 1 sottocategoria Gestione Centri di Raccolta dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. 120/2014), sulla base di apposito atto di affidamento del Comune.
2. Il Centro di Raccolta opera sulla base della D.G.R. 32868 del 19/02/1993, del N.O. della Provincia di Bergamo del 03/01/2000 prot.n. 51/Lc e della Determinazione Dirigenziale n. 35/reg.gen del 11/02/2008.

### **B. Ubicazione**

1. Il Centro di Raccolta è allocato in area di proprietà comunale, sita in Via Isola.

### **C. Elementi strutturali ed attrezzature del Centro di Raccolta**

1. Gli elementi strutturali e le attrezzature che compongono il Centro di Raccolta sono i seguenti:
  - viabilità d'accesso;
  - aree a verde interne;
  - piazzali pavimentati;
  - rampe di accesso per il conferimento ai cassoni
  - edifici di servizio (guardiana e tettoie);
  - servizi (recinzione, reti tecnologiche, illuminazione interna ed esterna);
  - attrezzature.

### **D. Rifiuti conferibili al Centro di Raccolta.**

1. Il Centro di Raccolta è destinato alla raccolta, stoccaggio, avvio a recupero/smaltimento, nel rispetto della normativa vigente (D.M. 08.04.2008 e D.Lgs. 152/2006), delle seguenti tipologie di rifiuto:
  - Frazioni di rifiuto urbano derivanti da iniziative di raccolta differenziata organizzate dal Comune sul territorio comunale, quali, a titolo di esempio, raccolta porta a porta della carta, dei contenitori per liquidi in plastica, del vetro etc.
  - Frazioni di rifiuto urbano conferite direttamente da utenze domestiche e non domestiche, per le quali presso il Centro di Raccolta sia stato attivato l'idoneo servizio di raccolta.
  - Specifiche tipologie di rifiuti prodotti da utenze domestiche conferite da soggetti tenuti al loro ritiro in base alle vigenti normative settoriali.
2. Non sono conferibili in nessun caso i rifiuti speciali.

### **E. Operatori addetti al servizio**

1. Sono considerati operatori addetti al servizio di gestione del Centro di Raccolta:
  - i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di custodire e mantenere il Centro di Raccolta, nonché di controllare la fase di conferimento da parte dell'utenza;

- i soggetti incaricati dall'Amministrazione Comunale di prelevare e avviare a recupero/smaltimento i rifiuti.

#### **F. Modalità di accesso al Centro di Raccolta**

1. L'accesso al Centro di raccolta, finalizzato al conferimento dei rifiuti, potrà avvenire esclusivamente per le utenze domestiche e non domestiche residenti e/o con sede in Comune di Fara Gera d'Adda ed ivi assoggettate al pagamento della tassa smaltimento rifiuti, mediante esibizione di apposita tessera rilasciata dal Comune di Fara Gera d'Adda.:
2. L'accesso alle utenze domestiche è consentito durante i giorni e gli orari di apertura del Centro. All'atto dell'ingresso al Centro l'utente dovrà inserire la tessera in apposito lettore che, collegato ad un sistema di controllo, effettuata una verifica, nella banca dati tributaria del Comune di Fara Gera d'Adda, circa la regolarità nei versamenti della tassa di smaltimento rifiuti TARI. Qualora l'esito di tale verifica non fosse positivo il sistema non consente l'accesso al centro. L'utente dovrà quindi rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Fara Gera d'Adda per risolvere la propria posizione contributiva. Il gestore del CdR di via Isola dovrà segnalare tempestivamente agli uffici comunali tributi e tecnico i nominativi delle utenze cui non è stato consentito l'accesso al centro.
3. L'accesso alle utenze non domestiche è consentito nei giorni ed orari di apertura del Centro con esclusione della giornata di sabato. All'atto dell'ingresso al Centro l'utente dovrà inserire la tessera in apposito lettore che, collegato ad un sistema di controllo, effettuata una verifica, nella banca dati tributaria del Comune di Fara Gera d'Adda, circa la regolarità nei versamenti della tassa di smaltimento rifiuti TARI. Qualora l'esito di tale verifica non fosse positivo il sistema non consente l'accesso al centro. L'utente dovrà quindi rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Fara Gera d'Adda per risolvere la propria posizione contributiva. Il gestore del CdR di via Isola dovrà segnalare tempestivamente agli uffici comunali tributi e tecnico i nominativi delle utenze cui non è stato permesso l'accesso al centro. Il conferimento dei rifiuti al Centro di raccolta è inoltre consentito a seguito del positivo riscontro alle seguenti verifiche effettuate dal personale addetto alla guardiania:
  - Iscrizione alla cat.2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 212 del D.Lgs.152/06 i soggetti, intesi come persone giuridiche, che trasportano rifiuti devono essere iscritti ad apposita categoria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Nel caso di utenze non domestiche che trasportano con mezzo aziendale al Centro di Raccolta rifiuti provenienti dalla propria attività, ai sensi del comma 8 art.212 D.Lgs 152/06, del D.M. 120/2014 nonché della Circolare Albo Nazionale Gestori Ambientali prot.n..437 del 29.05.2015, è prevista, a titolo obbligatorio, l'iscrizione alla categoria 2-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.)
4. L'accesso a soggetti diversi da quelli elencati ai punti precedenti è vietato.

#### **G. Modalità di conferimento dei rifiuti**

1. Il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
  - le diverse frazioni di rifiuto dovranno essere separate preliminarmente al conferimento, in modo da permetterne una facile e rapida deposizione nei contenitori o negli spazi ad esse dedicati, senza rischi di sversamenti o occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati;
  - il conferimento avverrà alla presenza degli operatori addetti al servizio, solo dopo loro formale assenso allo scarico, nei contenitori o negli spazi indicati.
2. A conferimento ultimato, il soggetto che lo ha effettuato ha l'obbligo di provvedere alla pulizia dell'area che eventualmente fosse stata soggetta a insudiciamento, a causa di accidentali sversamenti. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale, dietro segnalazione degli operatori addetti al servizio, potrà rivalersi nei modi di cui al presente Regolamento.
3. In caso di insufficienza di spazio per lo stoccaggio del rifiuto in arrivo, gli operatori addetti al servizio potranno temporaneamente negare l'assenso allo scarico, rinviando l'utente ad un momento successivo.

4. L'assenso allo scarico potrà essere negato dagli operatori addetti al servizio per quel rifiuto che presenti caratteristiche non adeguate al processo di recupero/smaltimento cui dovrà essere destinato.
5. L'assenso allo scarico sarà sempre e comunque negato per tutti i rifiuti che non siano compresi nell'elenco di cui all'art.30.
6. Eventuali richieste di chiarimento o segnalazioni da parte dell'utenza relative ai servizi di igiene urbana dovranno essere inoltrate all'Ufficio Tecnico Comunale.

#### **H. Modalità di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti presso il Centro di Raccolta**

1. Lo stoccaggio, la movimentazione delle frazioni di rifiuto all'interno del Centro di Raccolta ed il loro prelievo al fine del conferimento agli impianti di trattamento verranno effettuate esclusivamente dagli operatori addetti al servizio, con l'impiego di attrezzature idonee nonché rispondenti alla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. È fatto divieto del prelievo dal Centro di Raccolta di qualsiasi tipo di rifiuto da parte di soggetti diversi da quelli indicati al presente allegato.
3. Il Gestore del servizio è tenuto alla corretta compilazione dei formulari di identificazione di cui al DM 1.4.98 n.145 nonché, relativamente ai rifiuti pericolosi, alla corretta tenuta dei registri di carico e scarico di cui al DM 1.4.98 n.148.

#### **I. Orari di apertura al pubblico**

1. Gli orari di apertura all'utenza del Centro di Raccolta sono così determinati:
  - dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
  - sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
2. Eventuali variazioni verranno determinate con atto del Responsabile del Servizio competente.
3. Sono fissati come giorni di chiusura le seguenti festività: 01/01, 06/01, lunedì dell'Angelo, 25/04, 01/05, 02/06, 15/08, 01/11, 08/12, 24/12, 25/12, 26/12.

## TITOLO 5 PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

### **Art.33 - Autocompostaggio**

1. Il compostaggio domestico si considera attività rientrante nella definizione di Autocompostaggio ex lett.e) art. 183 del D.Lgs. 152/06 ed è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino e le utenze non domestiche aventi come attività prevalente la realizzazione di attività agricole e/o vivaistiche.
2. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della TARI e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle frazioni umida e verde dei rifiuti urbani.
3. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Composter autoprodotta, Composter di produzione industriale, silos orizzontale) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
4. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. Durante la gestione del processo di compostaggio domestico dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
  - a. provvedere ad una corretta miscelazione dei rifiuti da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sanificazione del materiale;
  - b. assicurare un adeguato apporto di ossigeno, anche con il rivoltamento periodico del materiale;
  - c. seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
6. Possono essere compostati i seguenti materiali:
  - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
  - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
  - c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
  - d. cenere derivante esclusivamente da combustione di legno non trattato.
  - e. rifiuti biodegradabili, costituiti da sostanza organiche naturali non pericolose derivanti dai soli processi produttivi direttamente realizzati dall'Utente, escludendosi pertanto rifiuti prodotti da terzi.
7. Gli utenti che effettuano il compostaggio domestico, come descritto al presente articolo, potranno fruire di una riduzione della TARI, se prevista nel Regolamento per l'Applicazione della TARI.

### **Art.34 - Ecofeste**

1. In ossequi agli obiettivi di prevenzione e recupero dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle "Ecofeste", con le seguenti prescrizioni:
  - per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata della frazione umida, degli imballaggi in plastica, della carta e cartone, degli imballaggi in vetro ed in metallo, degli oli esausti.
  - per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili o compostabili, distribuzione bevande alla spina o in vuoto a rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione.
2. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate nel corso della festa, così da rendere partecipi tutti gli utenti.

3. Si dovrà dare particolare visibilità all'attribuzione della qualifica di “Ecofesta”, sia mediante quanto previsto al comma 2, sia prevedendo specifiche informazioni da apporre sul materiale promozionale dell’evento.

## TITOLO 6

### NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

#### **Art.35 - Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento**

1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini gettacarte stradali è garantito con frequenze diverse su:
  - a. strade e piazze classificate di livello comunale;
  - b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
  - c. strade vicinali classificate di uso pubblico purché pavimentate;
  - d. strade private soggette ad uso pubblico purché presentino i seguenti requisiti:
    - siano permanentemente aperte al pubblico transito;
    - non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
    - siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
    - siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
  - e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
  - f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, purché accessibili ai mezzi meccanici.
  - g. percorsi ciclo-pedonali pavimentati;
2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.
3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
4. Tutti gli esercizi pubblici ed i negozi sono obbligati ad esporre, all'ingresso del negozio sulla pubblica via, idonei cestini gettacarta/posacenere per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.
5. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il normale decoro del territorio ed individua la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente Regolamento.

#### **Art.36 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati**

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonché delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare del randagismo ed a tutela degli aspetti igienico-sanitari.
3. A tale scopo i suddetti devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo eventuale parere motivato di Arpa e/o Ats competenti per territorio.
5. Trascorso inutilmente detto termine, il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

### **Art.37 - Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto**

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e lasciati nell'area del posteggio per il ritiro a carico del Comune o conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dal Comune.
3. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

### **Art.38 - Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private**

1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata e gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento.
2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.
4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio-culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e trattamento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per:
  - attività connesse all'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti,
  - banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus,comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Gestore del servizio, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, se richiesto, potrà predisporre idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e trattamento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.
5. Tutti le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarte, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

### **Art.39 - Attività di volantinaggio**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o

all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

- a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
  - b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta litri per il deposito dei rifiuti minuti.
  3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori.

#### **Art.40 - Contenitori di materiale pubblicitario**

1. È fatto divieto collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni.
2. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, il beneficiario del messaggio contenuto nel materiale pubblicitario risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori.

#### **Art.41 - Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore del servizio.
4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

#### **Art.42 - Pulizia di aree occupate da cantieri**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore del servizio, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi della normativa vigente in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

#### **Art.43 - Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico**

1. Qualora si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
2. Sono fatti salvi la contestazione ed il sanzionamento delle inadempienze ai sensi della normativa vigente in materia e del presente Regolamento.
3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo eventuale parere motivato di Arpa e/o Ats competenti per territorio, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

#### **Art.44- Obblighi di chi conduce animali domestici**

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i parchi, aree verdi e cordonature stradali, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi e alla pulizia delle superfici pavimentate contaminate dalle deiezioni liquide.
2. Il Comune potrà dotare alcune aree con appositi dispenser di sacchetti e cestini per la raccolta delle deiezioni animali.
3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio, non vedenti).

#### **Art.45 - Divieti**

1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.
2. Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini gettacarte stradali.
3. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini gettacarte stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.

**TITOLO 7**  
**SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI**

**Art.46 - Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
2. Possono essere inoltre accertate:
  - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore del servizio o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore - ai soli fini del Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani su tutto il territorio comunale";
  - b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.
3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali della Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 C.P.P.

**Art.47 - Verifiche e controlli**

1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
2. Gli addetti al servizio di raccolta porta a porta devono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi non siano conformi, per natura e momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il Gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo riconfezionamento.

**Art.48 - Regime sanzionatorio**

1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
  - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/2006 con le sanzioni amministrative o penali previste all'art.255 e seguenti della norma stessa;
  - b. per le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le specifiche sanzioni di cui alla seguente tabella, in conformità a quanto previsto dagli artt. 16, 17 e 18 della Legge 689/1981.

Riferimento	Violazione	Sanzione (€)	
		minimo	massimo
Art.16	Scarico ed abbandono di rifiuti urbani non ingombranti in area pubblica o privata ad uso pubblico	100,00	500,00
Art.16	Scarico ed abbandono di rifiuti urbani ingombranti in area pubblica o privata ad uso pubblico	100,00	500,00
Art.16	Scarico ed abbandono di rifiuti speciali non pericolosi in area pubblica o privata ad uso pubblico	100,00	500,00
Art.16	Scarico ed abbandono di rifiuti speciali pericolosi in area pubblica o privata ad uso pubblico	100,00	500,00
Art.16 comma 6	Utilizzo improprio dei cestini gettacarte	50,00	500,00
Art. 16 comma 10	Combustione di qualsiasi tipo di rifiuto sia in area pubblica sia in area privata	100,00	500,00
Art.14 commi 2 e 3	Mancata/incompleta pesatura prima del conferimento a destino, miscelazione con rifiuti di altri Comuni	100,00	500,00

Art.17 comma 8	Danneggiamento volontario contenitori assegnati	100,00	500,00
Art.18 comma 1 lett.e	Conferimento di materiale pungente e/o tagliente privo di adeguata protezione	100,00	500,00
Artt. 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31	Mancato rispetto delle procedure e modalità di raccolta e conferimento	100,00	500,00
Art.16 comma 5	Conferimento al circuito comunale effettuato da soggetto non avente titolo	100,00	500,00
Art.36	Mancata/scorretta differenziazione dei rifiuti prodotti da manifestazioni/feste	100,00	500,00
Art.38 commi 2 e 3	Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici, negozi, spettacoli viaggianti e manifestazioni	100,00	500,00
Artt.39,40	Distribuzione volantini pubblicitari, posizionamento non autorizzato di distributori materiale pubblicitario	100,00	500,00
Art.41	Mancata pulizia aree sulle quali si effettuano operazioni di carico e scarico	100,00	500,00
Art.42	Mancata pulizia di aree occupate da cantieri	100,00	500,00
Art.44	Mancata asportazione delle deiezioni animali	Sanzioni previste dal vigente Regolamento disciplinante la presenza di animali sul territorio comunale – deliberazione di C.C. n. 34/2020	

SANZIONI RIFERITE ALL'UTENZA	Violazione	Sanzione (€)	
		minimo	massimo
	in caso di abbandono e deposito di rifiuti non pericolosi e/o non ingombranti al di fuori del Centro di Raccolta	100,00	500,00
	in caso di abbandono e deposito di rifiuti pericolosi e/o ingombranti al di fuori dal centro di Raccolta	100,00	500,00
	in caso di abbandono di rifiuti all'esterno dei cassoni/cassonetti di raccolta posti nel Centro di Raccolta	100,00	500,00
	in caso di accertato non corretto smaltimento delle varie frazioni di rifiuto all'interno dei cassoni/cassonetti presenti nel Centro di Raccolta (es. sfalci di verde smaltiti dentro sacchi di plastica)	100,00	500,00
	in caso di accertati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area	verrà richiesto il risarcimento del danno causato	
		100,00	500,00
	in caso di cernita, rovistamento ed asporto di rifiuti dal Centro di Raccolta	fatta salva la denuncia penale nei casi prevista dalla legge	
	in caso di introduzione, per vari scopi, nel Centro di Raccolta durante gli orari di chiusura dello stesso	denuncia penale nei casi prevista dalla legge	
	in caso di accesso al Centro di Raccolta ed allo scarico da parte di utenze economiche non iscritte al ruolo TARSU del Comune di Fara Gera d'Adda e/o non in possesso della delega di cui al precedente art. 13	100,00	500,00
		oltre all'allontanamento ed al divieto di scarico	

RIFERITE AL GESTORE	Violazione	Sanzione (€)	
		minimo	massimo

	in caso di mancato rispetto degli orari di apertura del Centro di Raccolta, dopo i primi due richiami scritti	100,00	500,00
	in caso di assenza non giustificata durante gli orari di apertura del Centro di Raccolta	100,00	500,00
	in caso di mancato controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza dei rifiuti negli appositi spazi/contenitori verrà comminata una sanzione	100,00	500,00
	in caso di mancata pulizia delle aree interne al Centro di Raccolta( dopo il primo richiamo scritto)	100,00	500,00
	nel caso di mancata tenuta dei previsti registri di carico e scarico dei rifiuti e di tutte le attività connesse	100,00	500,00
	in caso di accertati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area verrà	risarcimento del danno causato	
	nel caso in cui gli organi preposti al controllo accertino che, durante gli orari di apertura del Centro, vengano effettuate, da persone terze o dal gestore, operazioni non consentite di cernite e di asporto di rifiuti all'esterno del Centro	100,00	500,00
		salva la denuncia penale nei casi prevista dalla legge	

#### **Art.49 - Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogati i seguenti atti:
  - "REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA" approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 24/07/2012 e modificato con deliberazione di C.C. n. 47 del 23/12/2014;
  - deliberazione di C.C. n. 18 del 22/05/1998 di individuazione dei rifiuti assimilabili agli urbani.
3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente debbono considerarsi abrogate.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei servizi di fognatura, di applicazione della TARI, nonché la vigente normativa regionale e statale per quanto applicabili.

#### **Art.50 - Clausola di adeguamento**

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia disciplinata dal titolo IV del D.Lgs.152/2006.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

**ALLEGATO 1**  
**RIFIUTI URBANI ED UTENZE PRODUTTIVE DI RIFIUTI URBANI**

Rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche

<b>Frazione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Eer</b>
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

## Utenze non domestiche produttive di rifiuti urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

## ALLEGATO 2

### ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI - ELENCO DELLE VIE


VIA	ADDA
VIA	ALIGHIERI D.
VIA	BACHELET V.
VIA	BADALASCETTA
VIA	BERGAMO (SP184/bis)
VIA	BREDA
VIA	CAGLIO L.
VIALE	CAMPI
VIA	CANONICA
VIA	CARDUCCI G.
VICOLO	CASAZZA
VIA	CASTELLO
VICOLO	CATTANEO C.
VICOLO	CHIUSO
VIA	CIRCONVALLAZIONE
VIA	COLLEONI B.
VIA	COLOMBO C.
VIA	CORBELLINA
VIA	CRESPI ABELE (SP184/bis)
VIA	CRESPI C.A.
VIA	DE GAMA V.
VIA	DE GASPERI A.
VIA	DEGLI AFFARI
STR.CONSOLE	DEI BENI
VIA	DEI CREDERI
VIA	DEI DOSSI
VIA	DEI PALASS
VIA	DEI PRATI GRANDI
VIA	DEI QUADRETTI
VIA	DEI RONCHI DI SOPRA
VIA	DEI VESCOVI (non asfaltata)
VIA	DEL COMMERCIO
VIA	DELLA VIGNA
VIA	DI VITTORIO G.
PIAZZETTA	DON BALCONI
VIA	DON LORENZO MILANI
VIA	DON LUIGI STURZO
VIA	DONIZETTI G.
VIA	EUROPA
VIA	FERMI E.
VIA	FOSCOLO U.
VIA	GARIBALDI G.
VIA	GERUNDIO
VIA	GORIZIA
VIA	GRAMSCI A.
VIA	ISOLA

VIA	ISTRIA
LARGO	IV NOVEMBRE
LARGO	MASSARI DE' MELZI
VIA	LEONARDO DA VINCI
VIA	LEOPARDI G.
VIA	LINIFICIO
VIA	LOCATELLI A. (SP184/bis)
VIA	LONGOBARDICA
VIA	MANZONI A.
VIA	MARCONI G.
PIAZZALE	MARITAIN J.
VIA	MARTIRI DI CEFALONIA E C.
VIA	MATTEOTTI G.
VIA	MAZZINI G.
VIA	ANTONIO MEUCCI
VIA	MONFALCONE
VIA	MORO A.
VIA	MOZZI C.
VIA	OPIFICI
VICOLO	ORTAZZO
VIA	PAPA GIOVANNI PAOLO II
VIA	PAPA GIOVANNI XXIII
VIA	PARINI G.
VIA	PASCOLI G.
PIAZZA	PATRIOTI
VIA	PERTINI SANDRO
VIA	PIROTTA R.
VIA	POLO M.
VIA	PONTI A.
VIA	PONTIROLO (SP143)
VICOLO	POZZALE
VIA	PRIMO MAGGIO
VIA	PUCCINI G.
VIA	REDIPUGLIA
VIA	RESEGHETTI A.
VICOLO	RIALTO
VICOLO	RIVOLI
PIAZZA	ROMA
VIA	RONCHETTO
VIA	RONCHI DI SOPRA
VIA	ROSA
VIA	S. ALESSANDRO
VIA	S. CROCE
STR.CONSOLE	S. MARIA
VIA	S. NABOR
VIA	TARROCCHETTE

VIA	TRENTO
VIA	TREVIGLIO
VIA	TRIESTE
VIA	UDINE
VIA	VENETO V.
VIA	VENEZIA
VIA	VENEZIANA BADALASCO
VIA	VERDI G.
VIA	VESPUCCI A.
VIA	ALESSANDRO VOLTA

### ALLEGATO 3

## COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI PILE, FARMACI E INDUMENTI SUL TERRITORIO COMUNALE



**ALLEGATO 4**  
**SCHEDE RACCOLTE PORTA A PORTA: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI**

**CARTA E CARTONE**

**Cosa SI'**

- giornali, riviste, fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari)
- sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper)
- i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le buste delle lettere (anche quelle con finestrella)
- tutte le scatole di cartoncino per prodotti alimentari e non alimentari, le fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, scatole dei farmaci, scatoloni (anche quelli di TV ed elettrodomestici - non importa la grandezza dell'imballo, basta che sia di cartone)
- cartoni della pizza, piatti e i bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi vanno bene, anche se sporchi - Attenzione! gli avanzi di pizza/cibo vanno messi nell'umido
- cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio (noto come Tetra Pak); devono essere conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati

NB Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate alla Raccolta Differenziata.

**CARTA E CARTONE**

**Cosa NO**

- tutti i materiali non cellullosici,
- la carta da cucina (scottex e tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo e i fazzoletti usati
- carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale
- la carta plastificata, la carta oleata o resistente ai grassi, la carta da forno, la carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini)
- materiale accoppiato quali i sacchetti dei biscotti (in carta+plastica+alluminio), a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta

**IMBALLAGGI IN PLASTICA**

**Cosa SI'**

- bottiglie (per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.), flaconi e dispenser (per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, shampoo, ecc.)
- tubetti del dentifricio
- vasetti (per yogurt, dessert, gelati, creme etc.)
- vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso e di qualsiasi colore (per frutta, verdura, carne, pesce, ecc.)
- buste e sacchetti per alimenti in genere, inclusi quelli in plastica argentata di patatine, caramelle -anche il singolo involucro- uova di Pasqua, surgelati
- film e pellicole, anche raggruppanti più unità di prodotto, reti per frutta e verdura, blister e involucri sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, ...), film a "bolle", cuscini d'aria (meglio se sgonfiati), chips in polistirolo espanso, imballi di mobili ed elettrodomestici, custodie da tintoria
- sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali, detersivi, ecc.)
- vasi da vivaio utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto di piantine da trapiantare in giardino o nell'orto
- sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati
- imballaggi in plastica di prodotti pericolosi, come candeggina, disotturante per lavandini, alcool, ammoniaca, purchè in piccole quantità e vuoti
- piatti e bicchieri monouso in plastica, anche sporchi, ma privi di residui di alimenti
- grucce appendiabiti

**IMBALLAGGI IN PLASTICA**

**Cosa NO**

Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi non vanno conferiti al servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica. Esempio:

- i giocattoli (palloni, salvagente, bambole etc.)
- i videogiochi e gli elettrodomestici (RAEE)
- le spugne usate e i guanti in plastica
- le audio e video cassette, i cd, dvd e loro custodie, i floppy disk
- i pennarelli, le biro e gli articoli di cancelleria
- i rasoi, gli spazzolini da denti, pettini, spazzole, ciabatte
- le radiografie e pellicole fotografiche
- le borse durevoli, cartellette, portadocumenti
- i vasi da fiori acquistati vuoti, catini, secchi e secchielli

## IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO

### Cosa SI'

- Tutti gli imballaggi in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui.
- Latte e lattine vuote in alluminio e banda stagnata, tappi metallici, vaschette e fogli in alluminio, pentole di piccole dimensioni, caffettiere, grucce metalliche da tintoria.

## IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO

### Cosa NO

- oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo
- lampadine, lampade a scarica (neon/risparmio energetico)
- specchi
- termometri al mercurio
- contenitori che riportano uno dei simboli delle sostanze pericolose



ESPLOSIVO



INFIAMMABILE



COMBURENTE



GAS COMPRESSI



CORROSIVO



TOSSICO



TOSSICO A LUNGO TERMINE



IRRITANTE



NOCIVO



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

## FRAZIONE UMIDA

### Cosa SI'

- avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come: resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische di pesce, ossa, gusci di uovo, fondi di caffè (comprese cialde in carta), the e tisane anche in bustina o cialda di carta, gusci di molluschi e carapaci di crostacei, tovaglioli anche colorati e usati, carta assorbente sporca di olio ed alimenti, fazzoletti di carta usati
- lettiere per animali, se di tipo biodegradabile, purché in piccole quantità (massimo quantitativo: quello prodotto settimanalmente)
- scarti vegetali non alimentari, purché di origine domestica (es. fiori recisi), in piccole quantità
- sacchetti in plastica biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC".



## FRAZIONE UMIDA

### Cosa NO

- posate, piatti, bicchieri monouso in plastica
- pannolini ed assorbenti usati
- sacchetti in plastica
- cialde e capsule di caffè in plastica o alluminio
- lettiere per animali, se di tipo non biodegradabile

## **RIFIUTO URBANO RESIDUO**

### **Cosa SI'**

- Piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex
- Musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie
- Guanti in gomma o lattice e spugne
- Assorbenti igienici usati, pannolini, pannoloni, cateteri, traverse igieniche, sacche per stomia
- Oggetti in plastica che non siano imballaggi (tranne piatti e bicchieri monouso) o RAEE
- Carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (carta copiativa, carta termica del fax e di scontrini ...), carta e cartone sporchi di vernice o olio o solventi
- Posate monouso in plastica e cannuce da bibita
- Cialde e capsule per macchine del caffè in alluminio o plastica
- Radiografie, pellicole fotografiche
- Mozziconi di sigaretta (spenti!)
- Lettiere per animali domestici non biodegradabili
- Sacchetti di aspirapolvere e materiale di risulta da pulizie domestiche
- Cotton fioc con bastoncini in plastica, cotone idrofilo, salviettine igieniche e salviettine struccanti monouso
- Spazzolini da denti e rasoi da barba monouso in plastica
- Abiti e calzature in cattivo stato o danneggiati e quindi inutilizzabili
- Stracci sporchi e panni antipolvere monouso
- Tessuti in cattivo stato o danneggiati: biancheria, lenzuola, coperte, piumoni
- Calze in nylon e lycra tipo collant donna
- Kit make up: pennelli da trucco, limette per unghie in carta vetrata
- Tendine parasole per auto
- Siringhe (con ago protetto dal copriago!)
- Candele e cere
- Cosmetici (solo prodotto, senza imballaggio!)
- Gomme per bicicletta e guarnizioni in gomma
- Frazione organica (solo sino a quando non sia stata attivata la sua raccolta differenziata)
- Tutti i rifiuti che non possono essere conferiti ai servizi di raccolta differenziata.

## **RIFIUTO URBANO RESIDUO**

### **Cosa NO**

- tutti i rifiuti che devono essere conferiti ai servizi di raccolta differenziata